



## REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL "FONDO PREMIALITÀ PER LA RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA"

### ART. 1

#### Oggetto e finalità

Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dal piano strategico di Ateneo e dal piano strategico di Dipartimento in relazione alla politica di assicurazione della qualità, dalla normativa vigente e dalle linee guida ANVURr (AVA) in relazione al perseguimento di obiettivi di miglioramento della performance della ricerca nonché dal Rapporto di riesame annuale della scheda SUA-RD relativo alle attività di ricerca e terza missione per il 2017 (Quadro 5 - punto 5.1. - obiettivo n. 1), approvato con deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 17.12.2018, istituisce il Fondo premialità per la ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza (d'ora innanzi anche "Fondo") e ne disciplina le modalità di utilizzo.

### ART. 2

#### Provvista e destinazione del Fondo

1. Il Fondo è alimentato mediante l'accantonamento annuale di un importo non inferiore a € 5.000,00, attingendo dalle risorse di cui al Fondo Finalizzato alla ricerca di Ateneo (FFR) "assegnazione iniziale ai Dipartimenti art. 3 dei "Criteri per l'Accesso e per l'utilizzo del fondo finalizzato alla ricerca (FFR) nel triennio 2018-2020" e a quelle di cui *medio tempore* il Dipartimento abbia acquisito la disponibilità.

2. Il Fondo è destinato in via esclusiva al conferimento:

- a) del Borsa per il sostegno alla ricerca di giovani strutturati, di cui all'art. 3;
- b) del Borsa per il sostegno alla ricerca di docenti strutturati, di cui all'art. 6;
- c) dell'Incentivo ai SSD per la riduzione dei docenti inattivi, di cui all'art. 11.

3. L'eventuale accantonamento annuale di somme eccedenti l'importo di € 5.000,00 è destinato, in via esclusiva, ad alimentare il Fondo per gli esercizi successivi a quello in corso.

### ART. 3

#### Borsa per il sostegno alla ricerca di giovani strutturati

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento conferisce la Borsa per il sostegno alla ricerca riservata ai giovani strutturati del Di.Gi. (d'ora innanzi, anche "Borsa giovani") allo studioso che sia stato proclamato vincitore, all'esito della selezione di cui all'art. 9, dalla Commissione di cui all'art. 14.

2. La Borsa giovani è costituita dall'assegnazione di un contributo pari a € 2.000,00, che il vincitore potrà destinare, in via esclusiva, a qualcuna delle finalità di seguito indicate, ove direttamente riconducibili al progetto di ricerca di cui all'art. 5, lett. c):

- a) spese per la pubblicazione di opere monografiche;
- b) pagamento del corrispettivo richiesto da editori di riviste *on line* per il processo di pubblicazione necessario a consentire la fruizione in *open access* di contributi scientifici;
- c) spese per l'organizzazione di convegni e seminari patrocinati dal Dipartimento;
- d) spese per l'organizzazione di attività di terza missione patrocinate dal Dipartimento;
- e) altre spese quali, a titolo esemplificativo, quelle necessarie a svolgere attività di ricerca presso altre Università o Istituti di ricerca, trasferte e missioni per la partecipazione a convegni o seminari, spese



per traduzioni di prodotti della ricerca di cui il vincitore sia autore o co-autore, spese per acquisto dati.

3. L'utilizzo della Borsa giovani è consentito solo in costanza dell'afferenza del vincitore al Dipartimento.

#### **ART. 4**

##### **Requisiti dei candidati alla Borsa giovani**

1. Possono presentare la propria candidatura alla Borsa giovani i ricercatori a tempo indeterminato e determinato e i professori di prima e seconda fascia che:

a) abbiano maturato un'anzianità di servizio non superiore a dieci anni; per i professori di I e II fascia tale requisito è computato sommando all'anzianità nel ruolo di afferenza quella maturata, in precedenza, nel ruolo di ricercatore e - per i professori di I fascia - anche in quello di professore di II fascia;

b) afferiscano al Dipartimento, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature di cui all'art. 5;

c) risultino essere - nei tre anni precedenti all'apertura dei termini per la presentazione delle candidature di cui all'art. 5, comma 1 - autori di pubblicazioni valutabili a fini VQR;

d) non siano risultati vincitori, nell'anno precedente, della Borsa giovani o della Borsa di cui all'art. 6;

e) abbiano partecipato o giustificato la propria assenza almeno nell'80% delle sedute del Consiglio di Dipartimento convocate nei ventiquattro mesi precedenti.

2. È ammessa la presentazione di progetti che prevedano la partecipazione di più membri strutturati del Dipartimento. In tal caso, occorre che tutti i partecipanti al progetto possiedano i requisiti di cui al comma 1. Nel caso in cui anche uno solo dei partecipanti non possieda il requisito di cui alla lett. a), la candidatura ricade nella fattispecie regolata dagli artt. 6 e 7.

#### **ART. 5**

##### **Modalità di presentazione delle candidature alla Borsa giovani**

1. Ciascun aspirante può presentare la propria candidatura inviando all'email [dipartimento.giurisprudenza@unipa.it](mailto:dipartimento.giurisprudenza@unipa.it), dal proprio account email istituzionale, tra il 15 settembre e il 15 ottobre di ogni anno, una domanda con oggetto "Presentazione candidatura alla Borsa giovani". Nel caso di cui all'art. 4, comma 2, la domanda andrà presentata da uno solo dei partecipanti anche in rappresentanza degli altri.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 da parte di ciascun partecipante al progetto;

b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ciascun partecipante al progetto;

c) relazione descrittiva del progetto di ricerca per il quale il candidato ambisce a conseguire la Borsa. Nel caso di cui all'art. 4, comma 2, la relazione dovrà anche elencare tutti gli strutturati partecipanti al progetto.

3. È in facoltà del candidato allegare alla domanda ulteriori documenti idonei a corroborare la serietà, la fattibilità o il valore del progetto di cui al comma 2, lett. d), quali, a titolo esemplificativo, lettere di referenze o manifestazioni di disponibilità da parte di altre Università o Istituti scientifici ad ospitare la ricerca del candidato.

#### **ART. 6**

##### **Borsa per il sostegno alla ricerca di docenti strutturati**



1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento conferisce la Borsa per il sostegno alla ricerca di docenti strutturati Di.Gi. (d'ora innanzi, anche "Borsa") allo studioso che sia stato proclamato vincitore, all'esito della selezione di cui all'art. 9, dalla Commissione di cui all'art. 14.
2. La Borsa è costituita da dall'assegnazione di un contributo pari a € 2.000,00, che il vincitore potrà destinare, in via esclusiva, a qualcuna delle finalità di seguito indicate, ove direttamente riconducibili al progetto di ricerca di cui all'art. 8, lett. c):
  - a) spese per la pubblicazione di opere monografiche;
  - b) pagamento del corrispettivo richiesto da editori di riviste *on line* per il processo di pubblicazione necessario a consentire la fruizione in *open access* di contributi scientifici;
  - c) spese per l'organizzazione di convegni e seminari patrocinati dal Dipartimento;
  - d) spese per l'organizzazione di attività di terza missione patrocinate dal Dipartimento;
  - e) altre spese quali, a titolo esemplificativo, quelle necessarie a svolgere attività di ricerca presso altre Università o Istituti di ricerca, trasferte e missioni per la partecipazione a convegni o seminari, spese per traduzioni di prodotti della ricerca di cui il vincitore sia autore o co-autore, spese per acquisto dati.
3. L'utilizzo della Borsa è consentito solo in costanza dell'afferenza del vincitore al Dipartimento.

#### **ART. 7**

##### **Requisiti dei candidati alla Borsa**

1. Possono presentare la propria candidatura alla Borsa i ricercatori a tempo indeterminato e determinato e i professori di prima e seconda fascia che:
  - a) afferiscano al Dipartimento alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature di cui all'art. 8;
  - b) risultino essere – nei tre anni precedenti all'apertura dei termini per la presentazione delle candidature di cui all'art. 5, comma 1 – autori di almeno tre pubblicazioni valutabili a fini VQR;
  - c) non siano risultati vincitori, nell'anno precedente, della Borsa giovani o della Borsa;
  - d) abbiano partecipato o giustificato la propria assenza almeno nell'80% delle sedute del Consiglio di Dipartimento convocate nei ventiquattro mesi precedenti.
2. È ammessa la presentazione di progetti che prevedano la partecipazione di più membri strutturati del Dipartimento. In tal caso, occorre che tutti i partecipanti al progetto possiedano i requisiti di cui al comma 1.

#### **ART. 8**

##### **Modalità di presentazione delle candidature alla Borsa**

1. Ciascun aspirante può presentare la propria candidatura inviando all'email [dipartimento.giurisprudenza@unipa.it](mailto:dipartimento.giurisprudenza@unipa.it), dal proprio account di email istituzionale, tra il 15 settembre e il 15 ottobre di ogni anno, una domanda con oggetto "Presentazione candidatura alla Borsa per il sostegno alla ricerca docenti strutturati". Nel caso di cui all'art. 7, comma 2, la domanda andrà presentata da uno solo dei partecipanti anche in rappresentanza degli altri.
2. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 7 da parte di ciascun partecipante al progetto;
  - b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ciascun partecipante al progetto;
  - c) relazione descrittiva del progetto di ricerca per il quale il candidato ambisce a conseguire la Borsa. Nel caso di cui all'art. 7, comma 2, la relazione dovrà anche elencare tutti gli strutturati partecipanti al progetto.
3. È in facoltà del candidato allegare alla domanda ulteriori documenti idonei a corroborare la serietà, la fattibilità o il valore del progetto di cui al comma 2, la lett. d), quali, a titolo esemplificativo, lettere



di referenze o manifestazioni di disponibilità da parte di altre Università o Istituti scientifici ad ospitare la ricerca del candidato.

#### **ART. 9**

##### **Criteri di valutazione delle candidature alla Borsa giovani e alla Borsa**

1. La Commissione di cui all'art. 14 procede all'esame delle candidature pervenute e alla proclamazione del vincitore entro il 30 novembre di ogni anno.
2. Ai fini della proclamazione del vincitore della Borsa giovani e della Borsa, la Commissione valuta i progetti di ricerca presentati da ciascun candidato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5, comma 2, lett. d), e 8, comma 2, lett. d), in base ai seguenti criteri:
  - a) rigore scientifico;
  - b) originalità;
  - c) innovatività rispetto alle conoscenze del settore disciplinare, o dei settori disciplinari, di riferimento;
  - d) congruità con le linee di ricerca del Dipartimento.
3. È proclamato vincitore il candidato il cui progetto, all'esito della valutazione, abbia ottenuto il miglior giudizio.

#### **ART. 10**

##### **Oneri dei vincitori**

1. Nella seduta del Consiglio di Dipartimento destinata al conferimento della Borsa giovani e della Borsa, i vincitori procedono ad una breve presentazione del loro progetto di ricerca.
2. Entro un anno dal conferimento di ciascuna delle due borse, su invito del Direttore del Dipartimento, i vincitori espongono, in un seminario aperto alla partecipazione dei componenti del Consiglio, i risultati, anche solo provvisori, della ricerca per la quale sono stati premiati.

#### **ART. 11**

##### **Incentivo ai SSD per la riduzione degli strutturati inattivi**

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento eroga ai SSD - sulla base del riparto effettuato ai sensi dell'art. 14, comma 3 - l'Incentivo per la riduzione della inattività di soggetti la cui produzione scientifica è sottoposta a VQR (d'ora innanzi, anche "Incentivo").

#### **ART. 12**

##### **Requisiti e criteri di erogazione dell'Incentivo**

I requisiti e i criteri di erogazione dell'Incentivo sono quelli di cui all'art. 3, lett. C del Regolamento per l'acquisto di libri con fondi per il funzionamento ordinario della Biblioteca di Scienze Giuridiche.

#### **ART. 13**

##### **Segnalazione dei presupposti per l'Incentivo**

Il docente di riferimento per la biblioteca di cui all'art. 3, lett. B), del Regolamento per l'acquisto di libri con fondi per il funzionamento ordinario della Biblioteca di Scienze Giuridiche segnala all'ufficio Unità Operativa - U.O. Ricerca e Terza Missione del Dipartimento entro il 15 ottobre di ogni anno, il ricorso dei presupposti per l'erogazione dell'Incentivo.

#### **ART. 14**

##### **Commissione giudicatrice**

1. Le domande presentate ai sensi degli artt. 5 e 8 sono tempestivamente trasmesse dall'ufficio Unità Operativa - U.O. Ricerca e Terza Missione del Dipartimento entro il 5 novembre di ogni anno, alla Commissione giudicatrice, che ne cura l'istruttoria e proclama il vincitore nel termine e in conformità ai criteri di valutazione di cui all'art. 9.



2. La Commissione giudicatrice è composta dal Direttore del Dipartimento, che la presiede, e da un componente per ciascun macro-settore rappresentato nel Dipartimento. Per l'elenco dei macro-settori, si rinvia al Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 e relativi allegati. Fatta eccezione per il Presidente della Commissione, ciascuno dei componenti è sorteggiato tra gli strutturati di ogni macro-settore che possiedano i requisiti di sorteggiabilità quali membri di commissione ASN per il rispettivo SSD. Nel caso di macro-settori che raggruppino più SSD, è garantita l'alternanza tra i diversi SSD. In nessun caso, inoltre, uno stesso docente può essere sorteggiato per due anni di seguito quale membro della Commissione, sempre che, nel relativo macro-settore, risulti la presenza di altri docenti in possesso dei prescritti requisiti. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno cinque componenti, incluso il Presidente. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

3. Le segnalazioni pervenute ai sensi dell'art. 11 sono tempestivamente trasmesse dall'ufficio Unità Operativa - U.O. Ricerca e Terza Missione del Dipartimento, entro il 5 novembre di ogni anno alla Commissione AQ-Ricerca, che provvede alla ripartizione dell'Incentivo entro il 30 novembre di ogni anno, deliberando a maggioranza dei presenti.

#### **ART. 15**

##### **Entrata in vigore e modifiche.**

Il presente Regolamento entra in vigore il 25 settembre 2019.

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento.